



**FEDERAZIONE
GILDA - UNAMS**
DIPARTIMENTO



COORDINAMENTO NAZIONALE

Via Port'Alba,11 - 80131 Napoli
Tel.081.6580300 -Fax 081.6580300 - 0587.949936
www.csauniversitafgu.org
E-Mail: csauniversitafgu@hotmail.com

Roma 03.02.2017

Prot. 113/CG

Al Presidente
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)
Via M. Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: Modalità affidamento incarico Direttore Generale presso Università Pubbliche.

L'incarico di Direttore Generale viene esplicitamente conferito dagli Atenei italiani ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 165/2001.

Il comma 1-bis di tale articolo recita:

“L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”.

Molti Atenei rispettano tale previsione facendo precedere le procedure degli Organi interni deputati al conferimento da avvisi sui propri siti istituzionali, talvolta “riservati” ai dirigenti interni.

Alcuni altri Atenei, richiamando un principio di autonomia “costituzionale”, non consentono nemmeno ai dirigenti interni di ruolo a tempo indeterminato in possesso dei requisiti definiti nello Statuto di proporre la propria candidatura ovvero di esprimere la propria disponibilità a ricoprire detto incarico, lasciando al Rettore la facoltà di proporre un unico soggetto agli Organi deliberativi.

A giudizio dei sottoscritti la procedura comparativa pubblica prevista dalla norma appare non eludibile in ragione dall'autonomia riconosciuta alle Università in sede costituzionale essendo il comma 1-bis dell'art.19 stato introdotto dal d.lgs. 150/2009 per dare concreta attuazione ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

Inoltre, la mancanza di un avviso per l'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale è chiaramente in contrasto con la previsione di cui al comma 15 dell'art.1, l. 190/2012:

“Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.”

Si chiede all'Autorità di esprimere parere formale in merito alla problematica esposta ai sensi del proprio Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva.

Distinti saluti

Arturo Maullu
Coordinatore Generale - Dipartimento CSA Università
Federazione Gilda Unams

